Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 16 ottobre 1924** **Numero 243**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1576.**

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. **1573.**

Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, per stipendi al personale del Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-25, al capitolo n. 5: « Consiglio di Stato - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (spese fisse) » è apportata la maggiore assegnazione di L. 120,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 98. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1577.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1574.

Trattamento preferenziale alla importazione nelle Colonie libiche di merci fabbricate nel Regno con materie prime estere temporaneamente importatevi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582, che approva la tariffa dei dazi doganali per la Tripolitania e la Cirenaica;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere ammessi a tariffa preferenziale, alla loro introduzione nella Tripolitania e nella Cirenaica oltre le merci contemplate all'art. 3 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1582, anche quelle fabbricate nel Regno e nelle altre Colonie italiane, con materie prime estere temporaneamente importate.

Art. 2.

Le merci da ammettere a tariffa preferenziale ai sensi dell'articolo precedente, e le modalità relative saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — A. DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 99. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1578.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1570.

Assimilazione economica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca e addetto ai servizi scolastici delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto il Nostro decreto 18 febbraio 1923, n. 440;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 2829;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale austriaca, confermato, riassunto, riammesso o comunque mantenuto in servizio e addetto ai servizi scolastici delle nuove Provincie, è assimilato economicamente al personale corrispondente dei ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale, secondo è stabilito dalla Tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Al personale medesimo, con effetto dal 1° dicembre 1923, sono estese tutte le norme che regolano lo stato economico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, salvo che non sia per esso diversamente disposto.

Art. 2.

Per la promozione del personale indicato all'articolo precedente ai gradi stabiliti col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, saranno osservate le norme dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Il numero delle promozioni sarà determinato iniziando il conteggio dalla prima promozione che in ciascuna categoria e in ciascun grado del corrispondente ruolo dell'Amministrazione scolastica regionale sarà stata fatta in dipendenza di vacanze verificatesi dopo il 1° dicembre 1923 in confronto del numero degli impiegati provenienti dal cessato regime che, in applicazione del presente decreto, risulteranno compresi in ciascuna categoria e in ciascun grado.

Art. 3.

Per la prima applicazione del presente decreto, indipendentemente da quanto è stabilito nel precedente art. 2, il grado di archivista (11°) è conferito agli impiegati di cancelleria, che all'atto dell'applicazione del citato R. decreto

18 febbraio 1923, n. 440, erano investiti della X classe di rango, se riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 95. — CASATI.

TABELLA A.

Tabella di assimilazione del personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale austriaca, e addetto ai servizi scolastici delle nuove Provincie, col personale dei ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale.

Ufficiali di cancelleria, n. 2.
Sono assimilati agli applicati (grado 12°), con una anzianità decorrente dalla nomina alla X classe di rango aumentata di 12 anni

Officianti di cancelleria, n. 4.
Sono assimilati agli applicati (grado 12°), con una anzianità decorrente dalla data della loro nomina ad assistenti di cancelleria.
Per la determinazione dell'anzianità, ai fini della classificazione dello stipendio, il servizio prestato come maestro supplente nelle soppresse scuole dello Stato austriaco, è equiparato a quello di assistente di cancelleria .

Assistente di cancelleria, n. 1.
E' assimilato agli applicati (grado 12°), con una anzianità decorrente dalla data della nomina al grado di assistente di cancelleria.

Inserviente definitivo, n. 1.
E' assimilato agli uscieri, con una anzianità decorrente dalla data di assunzione in servizio civile.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
CASATI.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1579.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1924, n. 1579.

Assegnazione di L. 2,000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, per l'aumento del capitale dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2164;
Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 2,000,000 per elevare da L. 12,000,000 a L. 14,000,000 il capitale conferito dallo Stato all'Ente autonomo « Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato ».

Detta somma sarà inscritta al nuovo capitolo n. 514-*bis* « Somma da assegnarsi all'Ente autonomo Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato, istituito coi Regi decreti 25 agosto 1919, n. 1859 e 24 settembre 1923, n. 2164, per l'aumento del capitale conferito dallo Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 109. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1580.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1924, n. 1576.

Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2952;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 l'aliquota dell'imposta istituita con R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16, e gravante sul reddito del colono è fissata nella misura del 5 per cento, ferma restando l'aliquota del 10 per cento sul reddito agrario dei proprietari.

Le aliquote predette si applicano sull'ammontare netto del reddito, con le detrazioni spettanti ai redditi di cat. *B* a norma del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546.

Art. 2.

Gli accertamenti d'ufficio di redditi agrari e le rettifiche e controrettifiche sugli accertamenti precedenti dei redditi stessi, possono notificarsi mediante pubblicazione di tabella, per tutti i contribuenti di uno stesso Comune cui le notificazioni si riferiscono, piuttostochè mediante avvisi indivi-

duali. La stessa norma vale per la notificazione delle decisioni delle Commissioni e degli eventuali appelli d'ufficio.

La tabella deve essere pubblicata all'albo comunale per il periodo di dieci giorni entro i termini fissati dalla legge sull'imposta di ricchezza mobile per le notificazioni individuali.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione dei reclami da parte dei contribuenti contro le notificazioni eseguite a norma del precedente art. 2 scade col ventesimo giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione della tabella.

Sulle controversie sollevate dinanzi alle Commissioni mandamentali e provinciali, le Commissioni stesse hanno facoltà di emettere una decisione unica per tutti i contribuenti dello stesso Comune, secondo le norme degli articoli 21 e 24 del R. decreto 12 marzo 1923, n. 505.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1581.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1924, n. 1577.

Applicazione dell'imposta sul patrimonio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78;
Visto il R. decreto 10 agosto 1923, n. 1784;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3028;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno tutti i termini stabiliti dall'articolo 10, secondo comma, e dall'art. 57 del R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, per l'accertamento dell'imposta sul patrimonio.

La facoltà attribuita alla finanza dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3028, di rinunziare all'applicazione delle pene pecuniarie per omessa, infedele o tardiva denunzia di patrimonio, è estesa a tutti i concordati che verranno conchiusi nelle condizioni previste dalla disposizione predetta, fino al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

A favore dei contribuenti tenuti, ai sensi dell'art. 30 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78, al pagamento dell'imposta sul patrimonio in un ventennio, e che procedano al riscatto totale dell'imposta medesima entro il 31 dicembre 1925, può essere accordata la facoltà di pagare, su ruoli nominativi, in ventiquattro rate bimestrali, l'ammontare del prezzo di riscatto e degli eventuali arretrati non ancora iscritti a ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1582.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1924, n. 1578.

Istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese derivanti dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924, relativa alla cessione all'Italia di territorio dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie fino al limite massimo di L. 3,000,000 onde provvedere alle spese occorrenti per la preparazione dei mezzi e l'organizzazione dei servizi, che debbono essere fin da ora predisposti, in previsione del trasferimento dalla Gran Bretagna all'Italia del territorio dell'Africa Orientale che fu oggetto della Convenzione di Londra del 15 luglio 1924.

Per l'esecuzione di tali spese il Ministero delle colonie è autorizzato a derogare alle norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, e l'importo di L. 3,000,000 verrà iscritto in bilancio con decreto del Ministro per le finanze.

Sarà per esse compilato un rendiconto speciale da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello generale consuntivo dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *ottobre* 1924.
Atti del Governo, registro 229, *foglio* 108. — CASATI.

REGI DECRETI 26 giugno e 19 luglio 1924.

Nomina di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2, punto *b*) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, a datare dal 4 luglio 1924, i signori:

Gr. uff. ing. Abdelcader Fabris, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Comm. ing. Felice Fiori, capo compartimento di 2° grado delle Ferrovie dello Stato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *d*) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, a datare dal 4 luglio 1924, i signori:

Comm. ing. Arturo Forges Davanzati;
Gr. uff. Girolamo Sinigalia;
Prof. Umberto Ricci;
Prof. Ugo Bordoni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *c*) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, a datare dal 4 luglio 1924, i signori:

Comm. dott. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Comm. avv. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale erariale, in rappresentanza dell'Avvocatura erariale;
Gr. uff. ing. Alberto Rocco, presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 232

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	119 88	Belgio	110 30
Londra	102 986	Olanda	8 [illegible]75
Svizzera	439 15	Pesos oro	19 35
Spagna	308 12	Pesos carta	8 44
Berlino	—	New-York	22 92
Vienna	0.0325	Oro	442 25
Praga	68 45		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 61
	3.50 % » (1902)	76 75
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	98 64
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 57

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Regolamento per la gestione dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma.

Approvato con decreto Commissariale 28 aprile 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1924, n. 238.

Norme generali.

Art. 1.

La Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale sopraintende per mezzo del Corpo di Commissariato dell'aeronautica al servizio dei viveri, del vestiario e dei materiali di caserma per quanto riguarda i rifornimenti, la conservazione, distribuzione e gestione dei magazzini in genere.

Art. 2.

La predetta Direzione superiore esplica gli attributi di cui all'articolo precedente, attraverso i reparti amministrativi.

Art. 3.

I magazzini dei viveri, del vestiario e dei materiali di consumo, si distinguono in magazzini principali e secondari.

I primi funzionano nelle sedi più importanti dei centri e gli altri nelle sedi meno importanti da stabilirsi con apposito decreto del Commissariato dell'Aeronautica.

I generi, il vestiario ed il materiale devono trovar posto in separati locali appropriati al genere dei materiali da conservare.

Nelle località dove hanno sede più Enti aeronautici, devono esistere unici magazzini per i viveri, per il vestiario e per i materiali di consumo, ai quali devono far capo tutti gli Enti.

Art. 4.

I comandanti dei centri esercitano sul servizio delle sussistenze, del vestiario e dei materiali di consumo quella sorveglianza che ad essi compete per il regolare funzionamento dei servizi stessi.

Nei casi di urgenza hanno facoltà di impartire tutti gli ordini che giudichino opportuni, salvo a riferire al Commissariato.

Art. 5.

Gli ufficiali commissari, capi dei reparti amministrativi, dirigono i servizi predetti. E' di loro spettanza l'iniziativa delle proposte pel rifornimento dei depositi e sono ritenuti responsabili degli inconvenienti che si potessero verificare nei servizi posti sotto la loro dipendenza quando ciò possa attribuirsi a mancata vigilanza da parte di essi.

Art. 6.

I capi dei reparti amministrativi curano il regolare andamento dei servizi da essi dipendenti; sono responsabili dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti; invigilano sul movimento e sulle trasformazioni dei generi e dei materiali e fanno compilare sotto la loro responsabilità i documenti relativi. Spetta al reparto amministrativo di tenere gli inventari dei magazzini dipendenti, emettere le richieste ai magazzini centrali di rifornimento.

Art. 7.

Gli ufficiali commissari destinati presso i reparti amministrativi coadiuvano i capi di questi nei servizi amministrativi e contabili inerenti alle gestioni predette.

Art. 8.

La responsablità dei magazzini è affidata ad ufficiali del Corpo equipaggi della R. Aeronautica (categoria contabili).

Tale responsabilità ha principio con l'effettiva consegna, eseguita con l'assistenza dei rispettivi capi reparto, delle vettovaglie, del vestiario, del materiale esistente nei magazzini. Tale consegna deve risultare da un processo verbale continuante che sarà firmato dal consegnante, dall'accettante e dal Capo del reparto amministrativo. Il comandante vi apporrà il visto.

In caso di legittimo impedimento o di temporanea assenza i consegnatari vengono sostituiti da ufficiali sott'ordini, restando però intera la responsabilità che loro spetta per la carica di cui sono rivestiti.

Ove venisse a mancare anche l'ufficiale sott'ordine, il comandante del centro o gruppo nomina una Commissione composta di due ufficiali, la quale con l'assistenza del capo del reparto amministrativo procede alla ricognizione delle rimanenze dei generi, del vestiario o del materiale e provvede temporaneamente alla gestione del servizio.

Nel caso di morte del consegnatario, si osserveranno le norme stabilite per tal caso dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

Sono applicabili ai consegnatari dei viveri, del vestiario e dei materiali di consumo, le norme sancite dagli art. 48 e seguenti delle istruzioni per l'applicazione del regolamento relativo alla amministrazione degli Enti aeronautici, riguardanti la gestione del materiale.

Art. 10.

I sottufficiali, graduati e uomini destinati al servizio delle sussistenze, vestiario, materiali di consumo, sono alla dipendenza dei capi dei reparti amministrativi, i quali assegnano a ciascuno di loro i diversi incarichi.

Art. 11.

I depositi eventuali, che occorressero per rifornimento di velivoli o dei distaccamenti, sono affidati ad ufficiali del Corpo equipaggi della R. Aeronautica, alla dipendenza dell'ufficio amministrativo, e, ove questo manchi, del comandante aeronautico.

I detti consegnatari operano nello stesso modo indicato per i consegnatari dei magazzini principali e secondari e rendono conto della loro gestione al magazzino principale o secondario dal quale vengono sussidiati.

Acquisti.

Art. 12.

L'acquisto dei viveri, del vestiario, dei materiali di consumo. deve in massima aver luogo per mezzo di pubblici incanti, licitazioni o trattativa privata da esperirsi dal Commissariato dell'aeronautica per mezzo degli organi competenti e nelle forme stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, fatte salve, fino a quando rimarranno in vigore, le disposizioni sancite dal R. decreto 8 aprile 1923, n. 820, prorogate con R. decreto 11 luglio 1923, n. 1542;

Sono peraltro applicabili ai servizi di cui al presente regolamento le disposizioni sancite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511.

Art. 13.

Soltanto per ragioni di comprovata urgenza, che dovranno esporsi su apposita relazione da alligarsi al documento di spesa, è consentito agli Enti locali di provvedere direttamente a piccoli acquisti nei limiti di spesa contemplati dall'art. 13 del precitato Regolamento per l'amministrazione degli Enti aeronautici.

Art. 14.

Gli acquisti di cui all'articolo precedente sono fatti da una Commissione composta del capo reparto amministrativo, dall'ufficiale consegnatario del magazzino e da un terzo membro ufficiale commissario se trattasi di viveri o vestiario od ufficiale degli aeroporti o del Corpo equipaggi R. Aeronautica, se trattasi di materiale. La stessa Commissione procede al collaudo e risponde della qualità dei generi e materiali introdotti.

Art. 15.

Le contrattazioni per acquisti, salvo casi eccezionali, da approvarsi dal Commissariato, devono farsi sempre per consegna franca nei magazzini dell'Amministrazione.

Magazzini.

Art. 16.

Presso i magazzini principali si procede normalmente al collaudo, e all'accettazione dei generi, del vestiario e dei ma-

teriali acquistati, nonchè alle somministrazioni locali, ed ai rifornimenti dei magazzini secondari.

Presso i magazzini secondari viene provveduto soltanto alla conservazione e somministrazione dei generi, del vestiario e del materiale.

Soltanto per acquisti d'urgenza, è consentito che presso questi ultimi si proceda al collaudo dei generi e delle robe acquistate.

Art. 17.

Annessa ai magazzini principali del vestiario, funziona la sartoria per il confezionamento dei diversi capi di corredo.

La gestione della sartoria è regolata con speciali contratti da stipularsi con capi sarti assuntori e con l'osservanza di speciali norme che devono formare parte integrante del contratto medesimo.

Collaudi.

Art. 18.

I generi alimentari, il vestiario, i materiali di consumo e i combustibili, prima della loro introduzione in magazzino, devono essere collaudati ed accettati da apposita Commissione composta del capo del reparto amministrativo, dell'ufficiale consegnatario e di un terzo membro ufficiale commissario, possibilmente perito in merceologia, se trattasi di viveri e vestiario od ufficiale tecnico se trattasi di materiali. In ogni modo il collaudo deve farsi sulla base di una relazione tecnica di analisi, fatta da perito autorizzato, sul campione medio dei generi o delle robe, prelevato collegialmente dalla Commissione.

Ultimato il collaudo e nel caso di pronunziata accettazione, la Commissione sopraindicata procede all'accertamento delle quantità in presenza dell'ufficiale consegnatario al quale viene fatta consegna dei generi, vestiario e materiali accettati.

Il consegnatario ha diritto di far inserire nel verbale le osservazioni che credesse di fare nel proprio interesse a salvaguardare la sua rsponsabilità.

I verbali di accettazione o di rifiuto (mod. 1 e 2), sono rimessi al reparto amministrativo, il quale provvede per il carico al magazzino o per l'avviso di estrazione ai fornitori o loro rappresentanti.

Art. 19.

Nel caso di rifiuti pronunziati dalla Commissione ordinaria, contro i quali i fornitori abbiano interposto appello entro il termine prescritto dalle condizioni contrattuali, la soluzione della vertenza è devoluta alla Commissione superiore composta del comandante e di altri due ufficiali superiori scelti, a seconda della disponibilità, nella sede dove avviene il collaudo, l'uno commissario, l'altro degli aeroporti.

Tale Commissione giudica a maggioranza di voti ed il suo giudizio è inappellabile.

Gestione dei generi vestiario e materiali di consumo rifornimenti.

Art. 20.

Per il servizio di rifornimento delle vettovaglie agli Enti singoli si stabiliscono le seguenti norme:

Per la provvista del pane sono stipulati, ricorrendo all'industria locale, regolari contratti della durata di dodici mesi, salva la facoltà da parte dell'Amministrazione aeronautica, di rescinderli con preavviso di trenta giorni senza obbligo a speciale compenso.

La farina e le altre materie prime occorrenti alla panificazione sono fornite normalmente dall'assuntore e nel contratto si deve quindi stabilire il prezzo per ciascuna razione pane di gr. 500 divisa in due pani di forma allungata di gr. 250 ciascuna.

Art. 21.

In via eccezionale la lavorazione del pane potrà essere eseguita con materie prime di proprietà dell'Amministrazione ed in questo caso si seguiranno le norme seguenti:

a) il fornitore dovrà prendere in regolare consegna le materie prime insieme alle tele relative assumendo al riguardo tutte le responsabilità stabilite dalle leggi in vigore per i consegnatari di robe di proprietà dello Stato. Dovrà inoltre provvedere al combustibile, alla mano d'opera e a quanto altro occorra, in genere, oltre che alla panificazione anche alla custodia ed alla buona conservazione delle materie prime avute in consegna;

b) nei casi ove ciò sia necessario, provvederà pure a sue spese al trasporto di queste ultime dalla stazione ferroviaria ai propri magazzini;

c) l'Amministrazione pagherà all'assuntore un compenso per ogni quintale di farina lavorata;

d) la farina verrà ceduta in quantità non superiore al fabbisogno di 15 giorni, calcolato in base alla media della forza presente in ciascuna sede; essa dovrà essere integralmente impiegata nella lavorazione del pane da fornirsi, ed in caso di constatata mancanza o deterioramento del genere, a qualsiasi causa dovute, l'impresa sarà tenuta a pagarne l'importo al prezzo effettivo, stabilito dal Commissariato dell'Aeronautica, con l'aumento del 50 % a titolo di penalità;

e) al termine del contratto l'eventuale rimanenza delle materie prime, unitamente alle tele rispettive, dovrà essere restituita all'Amministrazione della Regia Aeronautica;

f) la resa di ciascun quintale di farina di 2ª qualità non deve essere inferiore a quintali 1,22 di pane in pani (a forma di micchetta) di grammi 250 ciascuna;

g) l'Amministrazione si riserva sempre il diritto di vigilare e controllare, nei modi che riterrà più adatti, la lavorazione del pane e l'impiego della farina di sua proprietà;

h) l'assuntore dovrà prestare la cauzione nella misura minima del 10 % sull'importo del valore presuntivo attribuito al contratto calcolato naturalmente sul solo compenso pattuito per la lavorazione del pane.

Art. 22.

Il rifornimento della carne sarà assicurato mediante contratto da stipularsi localmente in conformità di quanto è stabilito per il pane.

Nei contratti dovrà stabilirsi un prezzo unico, tanto per la carne destinata ai ranci dei militari, quanto per quella destinata alle mense ufficiali e sottufficiali.

Art. 23.

Per la provvista dell'aceto, biscotto, caffè, fagiuoli, formaggi, olio, pasta, riso, tonno, vino e zucchero, provvede il Commissariato.

Soltanto in casi di comprovata urgenza, gli Enti locali possono provvedere all'acquisto di detti generi osservando le norme regolamentari per quanto riguarda le spese relative.

Il rifornimento della carne in conserva è fatto dai magazzini della Amministrazione del Regio esercito.

Art. 24.

Gli acquisti di vestiario sono normalmente eseguiti dal Commissariato.

Gli Enti locali possono tuttavia procedere, in casi di urgenza o per bisogni di limitata importanza, ad acquisti diretti osservando le norme regolamentari per quanto riguarda la spesa relativa.

Somministrazioni.

Art. 25.

Le somministrazioni gratuite di generi alimentari, vestiario, hanno luogo sulla presentazione di buoni conformi rispettivamente ai mod. 3 e 4.

I materiali di consumo e i combustibili saranno prelevati con buono conforme al mod. 21 stabilito dall'art. 63 delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento sull'amministrazione degli Enti Aeronautici.

Col buono mod. 21 dovrà essere esibito anche l'elenco mod. 22.

Il pane e la carne sono ritirati con buoni mod. 5.

Le somministrazioni per provviste dei magazzini secondari sono effettuate in base a richieste mod. 5.

I suddetti buoni-richieste sono compilati in doppio esemplare e costituiscono i documenti giustificativi dei carichi e scarichi rispettivi, nonchè delle liquidazioni per quanto riguarda il pane e la carne.

Art. 26.

Le cessioni tra magazzini non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Commissariato.

Le cessioni di viveri e vestiario avvengono mediante ordini di passaggio analogamente a quanto è stabilito per i materiali dal Regolamento citato (mod. n. 24).

I detti ordini, compilati in doppio esemplare, costituiscono rispettivamente i documenti di carico per il magazzino ricevente e di scarico per il magazzino cedente.

Art. 27.

Le somministrazioni autorizzate di generi e di vestiario, contro pagamento immediato da farsi nella cassa, sono effettuate rispettivamente su esibizione dei buoni mod. 8 e 9 che costituiscono i documenti di scarico per il magazzino cedente.

Art. 28.

Per le spedizioni di vettovaglie o di vestiario o di materiali in genere, sono applicate le disposizioni seguenti:

A ciascuna spedizione sopraintende un ufficiale delegato dall'Autorità speditrice che si accerta in contraddittorio col consegnatario del magazzino che le qualità e le condizioni delle robe che si spediscono corrispondano a quelle indicate nei documenti di trasporto. Si accerta altresì del perfetto stato di imballaggio.

Quando è necessario l'intervento dei funzionari di dogana, questi sono invitati a tempo per essere presenti alla chiusura dei colli.

All'arrivo delle robe l'Autorità ricevente, per mezzo di ufficiale all'uopo delegato si accerta prima dello svincolo o ritiro, della integrità dei contrassegni di sicurezza e, se del caso, anche della corrispondenza del peso dei colli per gli eventuali reclami e procede alla compilazione dei relativi verbali in caso di anormalità.

Poscia, in contraddittorio col consegnatario del magazzino ricevente procederà all'apertura dei colli ed alla ricognizione delle robe per l'accertamento delle eventuali mancanze che saranno attribuite alla parte mittente qualora il peso corrispondesse ai documenti di trasporto e le condizioni d'imballaggio risultassero perfette.

Il carico al magazzino ricevente sarà fatto in base ai dati profferti dal verbale di ricezione.

Art. 29.

I documenti per le spedizioni sono il biglietto di trasporto e la nota descrittiva, conformi ai mod. 10 e 11. La nota descrittiva sarà compilata in doppio esemplare, dei quali l'uno quietanzato dalla parte ricevente servirà di scarico a quella mittente e l'altro di carico per la parte ricevente.

Art. 30.

Non si può far luogo ad alcun discarico in danno dell'Erario di generi o vestiario o materiali avariati o perduti, se non quando l'avaria o la perdita siano dipendenti da cause di forza maggiore da consacrarsi in regolare verbale che dovrà essere compilato da apposita Commissione nominata dal Comandante o Direttore o Capo Sezione e da questi vistato. Lo scarico potrà aver luogo soltanto in seguito a decreto di scarico del Commissariato.

Art. 31.

Sono estensibili al servizio dei viveri e del vestiario tutte le disposizioni degli articoli 48 e seguenti delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento relativo all'amministrazione degli Enti Aeronautici per quanto riguarda le varie responsabilità e quella del consegnatario in particolare, le eccedenze e deficienze di magazzino, i cali, gli sfridi, le dotazioni e le ispezioni.

Art. 32.

Le scritture dei magazzini consistono:

1° conti correnti di carico e scarico conformi al modello n. 23 stabilito dall'art. 66 delle istruzioni per l'applicazione del regolamento di amministrazione;

2° Giornale conforme al mod. 12 che fa seguito al presente regolamento;

3° elenco delle variazioni mod. 13;

4° registro analitico riassuntivo conforme al mod. 14;

5° conto giudiziale conforme al mod. 15.

Nelle scritture i generi, il vestiario ed i materiali sono indicati secondo stabilito dalle tariffe o dalla nomenclatura, con i prezzi unitari relativi.

Art. 33.

Ogni Reparto Amministrativo rimetterà mensilmente al Commissariato il rapporto sulla consistenza dei magazzini viveri e vestiario (modello 16).

Art. 34.

Per tutti i magazzini sarà osservato quanto è prescritto dall'articolo 81 delle Istruzioni suddette, circa il rapporto trimestrale da rassegnare al Commissariato.

Art. 35.

Per quanto riguarda i materiali di dotazione fissa dei magazzini, saranno osservate le norme stabilite dal regolamento sui materiali di dotazione fissa.

Art. 36.

Le introduzioni ed estrazioni di generi, vestiario, materiali nei e dai magazzini da parte dei fornitori, avvengono mediante biglietti di entrata ed uscita (mod. 17) da rilasciarsi dai Capi dei Reparti Amministrativi.

Tali biglietti, vidimati all'atto dell'introduzione o estrazione dai portinai, sono restituiti ai Reparti Amministrativi per l'accertamento delle relative date, agli effetti della liquidazione.

Art. 37.

Presso i Reparti Amministrativi sono tenuti registri copia verbali in cui si trascrivono tutti i verbali che producono variazione nella consistenza dei magazzini.

MOD. 1 (Art. 18 del Reg.).

(madre)

....

....

PROCESSO VERBALE DI ACCETTAZIONE

N. ....

La Commissione di accettazione oggi riunitasi ha accettato, collaudato o consegnato al consegnatario .... i .... sottodescritti, che riuniscono tutte le condizioni richieste dal relativo contratto di appalto, sottomissione od altro titolo consimile.

Numero di nomenclatura	Cognome e nome del provveditore	Data del contratto o della autorizzazione	Denominazione dei generi o materiali	Specie di unità	QUANTITA'	
					in cifre	in tutte lettere

.... 19....

Il ....

L' Ufficiale consegnatario

Il Capo del Reparto amministrativo

MOD. 1 (Art. 18 del Reg.).

(figlia)

....

....

PROCESSO VERBALE DI ACCETTAZIONE.

N. ....

La Commissione di accettazione oggi riunitasi ha accettato, collaudato e consegnato al consegnatario del .... i .... sottodescritti, che riuniscono tutte le condizioni richieste dal relativo contratto di appalto, sottomissione od altro titolo consimile.

Num. di nomenclatura	COGNOME E NOME del provveditore	Data del contratto o della autorizzazione	Denominazione dei generi o materiali	Specie di unità	QUANTITÀ	
					in cifre	in tutte lettere

.... 19...

L'Ufficiale consegnatario

Il ....

Il Capo del Reparto amministrativo

Per ricevuta dei suddetti ....

Il Consegnatario

(madre)

Mod. 2 (Art. 18 del Reg.).

....

....

PROCESSO VERBALE DI RIFIUTO.

N.........

La Commissione di accettazione, oggi riunitasi, ha rifiutato i sottodescritti .... per i motivi sottospecificati.

COGNOME E NOME dei provveditori	Data dei contratti o dell' autorizzazioni	Denominazione dei generi o materiali	Specie di unità	Quantità	Motivi del rifiuto

.... 19...

Il .... *L'Ufficiale consegnatario*

Il Capo del Reparto amministrativo

(figlia)

Mod. 2 (Art. 18 del Reg.).

....

....

PROCESSO VERBALE DI RIFIUTO

N........

La Commissione di accettazione, oggi riunitasi, ha rifiutato i sottodescritti................................ per i motivi sottospecificati.

COGNOME E NOME dei provveditori	Data dei contratti o delle autorizzazioni	Denominazione dei generi o materiali	Specie di unità	Quantità	Motivi del rifiuto

.... li....

Il .... *L' Ufficiale consegnatario*

Il Capo del Reparto amministrativo

MOD. 3. (Art. 25 del Reg.).

N. ...... d'ordine.

(1) ....

Buono per N. ...... razioni viveri complete pel giorno .... 192...

Da bonificarsi:

Doppie razioni pane per puniti N. ......

Da dedursi:

Razioni viveri per puniti N. ......

» vino » » » ......

oltre ai generi che si economizzano, come retro

Variazioni alla razione normale

Distribuzioni ordinarie

.... *li* .... *192...*

(2) *Il* ....

....

Il Capo Reparto amministrativo.

....

(1) Ente.
(2) L'Ufficiale del Reparto.

REGIA AERONAUTICA

MOD. 3 (Art. 25 del Reg.).

N. ...... d'ordine.

(1) ....

Buono per N. ...... razioni viveri complete pel giorno .... 192...

Da bonificarsi:

Doppie razioni pane per puniti N. ......

Da dedursi:

Razioni viveri per puniti N. ......

» vino » » » ......

oltre ai generi che si economizzano, come retro

Variazioni alla razione normale

Distribuzioni ordinarie

.... *li* .... *192...*

(2) *Il* ....

....

Il Capo Reparto amministrativo.

....

(1) Ente.
(2) L'Ufficiale del Reparto.

DISTINTA DEI VIVERI.

GENERI	Quantità per ogni razione	Competenza				Da dedursi			Differenza da prelevarsi
		Per N.... razioni dedotti i puniti	Doppie razioni ai puniti	Distribuzioni straordinarie	Totale	Vino ai puniti	Economizzati	Totale	

V. per l'eseguita distribuzione *Il* ....

Il ....

DISTINTA DEI VIVERI.

GENERI	Quantità per ogni razione	Competenza				Da dedursi			Differenza da prelevarsi
		Per N.... razioni dedotti i puniti	Doppie razioni ai puniti	Distribuzioni straordinarie	Totale	Vino ai puniti	Economizzati	Totale	

V. per l'eseguita distribuzione *Il* ....

Il ....

N........ d'ordine — Mod. 4 (Art. 25 del Reg.).

(a madre e figlia)

(1) ....

BUONO per prelevamento gratuito di vestiario a titolo di (2) ....

Numero di matricola	Grado	Cognome e nome	Eventuali annotazioni	Oggetti richiesti	Valore totale

.... li .... 192.. Il ....

V. Il ....

(1) Ente.
(2) Prima vestizione o rinnovazione.

Mod. 5 (Art. 25 del Reg.).

(A madre e figlia)

(1) ....

.... l'ordine

BUONO per N........ razioni di .... (2)

Da bonificarsi

Doppia razione di pane per i puniti N..........

Da dedursi

Razioni pane economizzato N..........
Razioni carne per i puniti N..........
Razioni carne economizzato N..........

.... li 19

(3) *Il* ....

Visto il ....

(1) Indicazione dell'Ente.
(2) Pane o carne fresca.
(3) L'Ufficiale addetto.

MOD. 6 (Art. 25 del Reg.) PARTE A.

(1) ....

RICHIESTA di (2) .... N. ....

Si richied.... i seguent... (2)..................... al (3) ....

Numero di nomenclatura	Specificazione dei generi o materiali	QUANTITA'			
		richieste		consegnate	
		in cifre	in tutte lettere	in cifre	in tutte lettere
1	2	3	4	5	6

.... 19...

(4) ....

(5) ....

(1) Indicazione dell'Ente.
(2) Generi o materiali.
(3) Magazzino o deposito di ....
(4) Il consegnatario.
(5) Il capo del reparto amministrativo.

MOD. 6 (Art. 25 del Reg.). PARTE B.

(1) ....

RICHIESTA di (2).. N. ....

Si richied...... i.. seguent... (2).................. al (3).............

Numero di nomenclatura	Specificazione dei generi o materiali	QUANTITA'			
		richieste		consegnate	
		in cifre	in tutte lettere	in cifre	in tutte lettere
1	2	3	4	5	6

.... 19....

(4) ....

(5) ....

Per ricevuta delle quantità da (3) ....

indicate nelle colonne 5 e 6....

(5) ....

(1) Indicazione dell'Ente.
(2) Generi o materiali.
(3) Magazzino o deposito di.....................
(4) Il consegnatario.
(5) L'Ufficiale, sottufficiale o altra persona incaricata del servizio viveri.

MOD. 6 (Art. 25 del Reg.). PARTE C.

(1)......................................

RICHIESTA di (2)...................................... N..........

Si richied....... i seguent... (2) .... al (3) ....

Numero di nomenclatura.	Specificaziane dei generi o materiali	QUANTITÀ			
		richieste		consegnate	
		in cifre	in tutto lettere	in cifre	in tutto lettere
1	2	3	4	5	6

.... li ....19...

Il Consegnatario

Il Capo del reparto amministrativo

(1) Indicazione dell'Ente.
(2) Generi o materiali.
(3) Magazzino, panificio o deposito di......................

MOD. 7 (Art. 26 del Reg.).
N. ..... d'ordine

(1) ....

Ordine di passaggio dei seguenti .... **dal magazzino** ....
.... **al magazzino** ....

N. di nom.	Designazione generi od oggetti di vestiario	Specie di unità	Quantità	*Annotazioni*

.... 19....

L'Ufficiale consegnatario

Visto: Si autorizza

(1)........................

Per ricevuta
l'Ufficiale consegnatario del magazzino ricevente

(1) Il Comandante, il Direttore, il Capo Sezione.

MOD. 8 (Art. 27 del Reg.)

PARTE A.

(1) ....

BUONO per somministrazione di generi a pagamento ....

....

Numero di nomenclatura	GENERI	Specie di unità	Quantità	Prezzi unitari	Importo totale	Note

Data ....

L'Ufficiale al ....

Visto: *Il* ....

(1) Ente.

PARTE B.

(1) ....

BUONO per somministrazione di generi a pagamento a ....

....

Num. di nomenclatura	GENERI	Specie di unità	Quantità	Prezzi unitari	Importo totale	Dichiarazione d'introito in cassa	Note

Data ....

L'Ufficiale al ....

Visto: *Il* ....

Nota. — Parte che rimane al magazzino a giustificazione dello scarico.
(1) Ente.

Mod. 9 (Art. 27 del Reg.) Parte **A.**

N. ...... d'ordine

(1) ....

BUONO per prelevamento di vestiario a pagamento ....

N. di matricola	Grado	Cognome e nomo	Denominazione e quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	*Note*

Data ....

L'Ufficiale al reparto

Visto: *Il* ....

Parte C.

(1) ....

BUONO per somministrazione di generi a pagamento a ....
....

Num. di nomenclatura	Generi	Specie di unità	Quantità	Prezzi unitari	Importo totale	*Note*

Data ....

L'Ufficiale al...................

Visto: *il* ....

Nota. — Parte che viene trattenuta dalla cassa a giustificazione dello introito.

(1) Ente.

PARTE B.

N.......... d'ordine

(1) ....

BUONO per prelevamento di vestiario a pagamento.

N. di matricola	Grado	Cognome e nome	Denominazione e quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	Dichiaraz. di introito in cassa	*Note*

Data....................................

L'Ufficiale al reparto

Visto: *Il*.................................

Nota — Parte che rimane al magazzino a giustificazione dello scarico.

(1) Ente.

PARTE C.

N. .... d'ordine

(1)......................................

BUONO per prelevamento di vestiario a pagamento.

N. di matricola	Grado	Cognome e nome	Denominazione o quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale	*Note*

Data............................

L'Ufficiale al reparto

Visto: *Il*..............................

Nota — Parte che viene trattenuta dalla cassa a giustificazione dello introito.

(1) Ente.

MOD. **10** (Art. 29 del Reg.).

(a madre e figlia)

(1) ....

BIGLIETTO DI TRASPORTO N. ....

Per mezzo di .... si spediscono da questo ..
.... all' indirizzo ....
i .... qui appresso specificati.

Numero di nomenclatura	Denominazione delle robe o caratteri distintivi esterni dei colli	Specie di unità	Quantità	*Note*

A .... il ....

Il Consegnatario *L'Ufficiale delegato*

Visto: *Il* ....

Per ricevuta de ....

(2) ....

.... li ....

IL ....

MOD. **10** (Art. 29 del Reg.).

(a madre e figlia)

(1) ....

BIGLIETTO DI TRASPORTO N. .....

Per mezzo di .... si spediscono da questo ....
.... all'indirizzo .... i ....
qui appresso specificati.

Numero di nomenclatura	Denominazione delle robe o caratteri distintivi esterni dei colli	Specie di unità	Quantità	*Note*

A.................... il ....

Il Consegnatario *L'Ufficiale delegato*

Visto: *Il* ....

(1) Ente.
(2) In buone condizioni o nelle condizioni indicate nel processo verbale.

MOD. 11 (Art. 29 del Reg.).

(a madre e figlia)

(1) ....

NOTA DESCRITTIVA N.........

da .... che si spediscono a ....

.... a mezzo .... giusta ....

....

N. distintivo dei colli	Peso	Indicazione del contenuto di ciascun collo	Specie di unità	Quantità	*Note*

A .... li ....

Il Consegnatario *L'Ufficiale delegato*

Visto: *Il* ....

PER RICEVUTA

(2) *Il* ....

(1) Ente.
(2) In buone condizioni o in condizioni indicate nel processo verbale.

MOD. 11 (Art. 29 del Reg.).

(A madre e figlia)

(1) ....

NOTA DESCRITTIVA N.........

de .... che si spediscono a ....

.... a mezzo .... giusta ....

....

N. distintivo dei colli	Peso	Indicazione del contenuto di ciascun collo	Specie di unità	Quantità	*Note*

A .... li ....

Il Consegnatario *L'Ufficiale delegato*

Visto: *Il* ....

(1) Ente
(2) In buone condizioni o in condizioni indicate nel processo verbale.

Mod. **12** (Art. 32 del Reg.).

(1) ....

Anno 19..-19..

....

GIORNALE

....

Il presente Giornale contiene pagine .... **ed è stato numerato e firmato pagina per pagina dal sottoscritto, a ciò delegato.**

A 19

Il Capo del Reparto amministrativo.

Principiato il ....

Terminato il ....

Numero del documento		Data delle introduzioni e delle distribuzioni	Provenienza delle introduzioni e destinazione delle distribuzioni	Numero di nomenclatura	Denominazione dei generi, vestiario o materiali	Specie di unità	QUANTITA'			
							introdotte		distribuite	
di carico	di scarico							Valore		Valore

(1) Denominazione dell'Ente.

Mod. 13 (Art. 32 del Reg.).

ESERCIZIO 19.... 19....

SEMESTRE 19.... 19....

(1) ....

ELENCO

delle variazioni avvenute dal................ 19.... al................ 19....

(1).... (2).. (3).... (4).. (5)		(1).. (2).. (3).... (4).... (5)........		(1).. (2).... (3).... (4).... (5)........					
CARICO		CARICO		CARICO					
Ordine	Quantità	Ordine	Quantità	Ordine	Quantità				

Carico a valore per ciascuna voce ....

SCARICO		SCARICO		SCARICO					

Scarico a valore per ciascuna voce ....

A riportarsi

(1) Numero categorico.
(2) Unità di misura.
(3) Stato d'uso.
(4) Prezzo unitario
(5) Nomenclatura.

RIEPILOGO GENERALE A VALORE

Valore della consistenza al............ 19.... come dal Registro riassuntivo mod. 13 precedente..................		
Valore degli aumenti dell'esercizio.....		
Totale consistenza ed aumenti		
Valore delle diminuzioni dell'esercizio		
Valore della consistenza al......................... 19....		

A................ addì............ 19....

(1)............................

(2)........................

(3)............................

(1) Il consegnatario.
(2) Il capo del reparto amministrativo.
(3) Il capo ragioniere del Commissariato.

Mod. 14 (Art. 32 del Reg.).

ESERCIZIO FINANZIARIO 19..-19..

(1) ....

REGISTRO RIASSUNTIVO

delle rimanenze e dei movimenti avvenuti dal .... 19... al .... 19...

Il presente registro numerato e segnato su ciascun foglio dal sottoscritto, contiene fogli N° ....

A .... addì .... 19...

(2) ....

(3) ....

(4) ....

PARTE I.

Categoria	N. d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Stato di uso	Unità di misura	Prezzo delle unità	Rimanenza al.......... 19....		Aumenti a quantità
						Quantità	Importo	
1	3	3	4	5	6	7	8	9

PARTE II.

TOTALE Rimanenza ed aumenti col. 7+9	Diminuzioni (a quantità)	RIMANENZA al.................. 19...		ANNOTAZIONI
		Quantità	Importo	
10	11	12	13	14

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.
(2) Il consegnatario.
(3) Il capo Reparto Amministrativo.
(4) Il capo Ragioniere del Commissariato.

MOD. **15** (Art. 32 del Reg.).

1)..................................... .

ESERCIZIO 19..... -19.....

CONTO GIUDIZIALE

del valore del materiale mobile in consegna alle suindicate Amministrazioni

dal.............................. al.......................

(1) Ente.

DEBITO al ...... 19..	Aumenti	TOTALE del debito e degli aumenti	DIMINUZIONI	RIMANENZA al ...... 19..	*Annotazioni*

Il (1) .... sottoscritto dichiara che il suo carico al .... 19.. gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal .... al .... ed il conseguente carico al .... 19.. sono nelle precise quantità e valore risultanti dagli elenchi delle variazioni mod. 13 e dal registro riassuntivo mod. [illegible] relativi al detto periodo di tempo e nel loro complesso riportati nel presente conto.

A .... addì .... 19..

Certifico conforme alle risultanze contabili tenute dal Commissariato.

(1) ....

(2) ....

Roma, addì .... 19..

Il Capo Ragioniere del Commissariato

(1) Il consegnatario.
(2) Il Capo del Reparto amministrativo.

MOD. **16** (Art. 33 del Reg.)

(1) ....

DEPOSITO (2) ....

RAPPORTO MENSILE

sulla consistenza e sullo stato del deposito suddetto

Ispezione passata il (3) ....

dal (4) ....

Numero di nomenclatura	Indicazioni dei generi o dei capi di corredo	Quantità		Totale	Quantità distribuite	Rimanenze al........	Noto
		esistente all'ultimo rapporto	introdotta nel mese				

(1) Ente.
(2) Viveri o vestiario.
(3) Data in cui viene passata l'ispezione.
(4) Autorità incaricata dell'ispezione

Avvertenze. — La presente situazione deve essere trasmessa alla Direzione Superiore dei Servizi amministrativi e del Personale non più tardi del giorno 5 di ogni mese.

MOD. **17** (Art. 36 del Reg.)

(a madre e figlia)

(1)....................................

ORDINE DI INTRODUZIONE OD ESTRAZIONE N.....

Il contabile del magazzino del suddetto.............................. magazzino le robe qui sotto indicate.

Numero di nomenclatura	Denominazione delle robe	Specie di unità	QUANTITA'		*Note*
			in cifre	in tutte lettere	

AL....................................

IL (2)..............................

(1) Ente.
(2) Capo del Reparto amministrativo.